



Civile Ord. Sez. 6 Num. 24081 Anno 2015

Presidente: CICALA MARIO

Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 25/11/2015

ORDINANZA

sul ricorso 1984-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

GDA S.P.A. - Società per azioni con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, QUI DISCOUNT S.P.A. - Società per azioni con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEL MATTONATO 4, presso lo studio dell'avvocato DONATO PICCININNI, rappresentate e difese dall'avvocato GAETANO DE BONIS, giuste procure a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 161/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

4966
15



udito l'Avvocato GIAMPAOLO BALAS, per delega dell'Avvocato GAETANO DE BONIS, che si riporta.

rilevato che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

<< L'Agenzia delle entrate ricorre contro le società GDA spa (già PICK SUPERMERCATI spa) e QUIDISCOUNT spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha annullato l'avviso di accertamento relativo al recupero dell'imposta suppletiva di registro su un contratto di cessione di azienda stipulato tra le parti.

La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso l'assunto dell'Ufficio secondo cui, ai fini dell'imposta di registro sulla cessione di ramo d'azienda, la base imponibile dovrebbe determinarsi al lordo dei debiti del cedente che il cessionario si sia accollato, ed ha invece ritenuto corretto individuare detta base imponibile nel solo importo versato dal cessionario al cedente ("*netto di cessione*").

Il ricorso si fonda su un unico motivo, riferito all'art. 360, comma 1°, n.3 c.p.c, con cui la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 21, ultimo comma, 43 e 51, primo, secondo e quarto comma, del D.P.R. n. 131/86. Secondo la difesa erariale, nel caso di cessione di ramo di azienda, o più in generale nel caso di compravendita, qualora si sia convenuto che parte del pagamento del prezzo avvenga mediante accollo, da parte dell'acquirente, dei debiti dell'alienante, tale accollo, costituirebbe modalità di adempimento dell'obbligazione dell'acquirente di pagare il prezzo della compravendita e quindi concorrerebbe a formare, ai sensi degli articoli 43, 52 e 21 del D.P.R. 131/86, la base imponibile soggetta all'imposta di registro sull'atto di cessione ex art. 51 D.P.R. 131/86.

Le società intimata si costituiscono con controricorso ed eccepiscono l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dall'Agenzia. La doglianza dell'Ufficio, ad avviso dei contro ricorrenti, traviserebbe la *ratio decidendi* della sentenza gravata, la quale non conterrebbe affermazioni contrastanti con le disposizioni di cui la ricorrente lamenta la violazione, ma si fonderebbe sull'accertamento in fatto del corrispettivo pattuito tra le parti del contratto.

Il motivo di ricorso è ammissibile, nonché fondato.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione della contro ricorrente secondo cui detto motivo sarebbe non pertinente alla motivazione della sentenza gravata, in quanto non attingerebbe affermazioni in diritto concernenti la portata degli articoli 43 e 51 d.p.r. 131/86 ma si risolverebbe in una censura dell'accertamento in fatto operato del giudice di merito sul contenuto del contratto della cui registrazione si discute ed, in particolare, sul contenuto degli accordi relativi alla determinazione del corrispettivo della cessione.

Contrariamente a quanto argomentato nel controricorso, infatti, la sentenza gravata accerta che nel contratto il corrispettivo "*viene indicato in euro 407.200 al lordo degli accolti di debiti*" (pagina 3, rigo 4); tuttavia, dal rilievo che "*il prezzo viene indicato successivamente*

Ric. 2014 n. 01984 sez. MT - ud. 08-07-2015

-2-



con l'espressione <<netto di cessione>> nella misura di euro 107.300" (pagina 3, rigo 12) la Commissione Tributaria Regionale trae la conseguenza che quest'ultimo importo "meglio si presta ad integrare la base imponibile ai fini dell'imposta di registro" (pagina 3, rigo 15, della sentenza).

Tale conclusione - che il giudice di merito poggia esclusivamente sulla affermazione che il prezzo di una compravendita non potrebbe "essere indicato al lordo e al netto" (pagina 3, rigo 10, della sentenza) - è giuridicamente errata, avendo questa Corte chiarito che, in materia d'imposta di registro, per la determinazione della base imponibile nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità convenute dai contraenti per il pagamento del corrispettivo, quand'anche tali modalità si risolvano nell'accollo dei debiti aziendali da parte del cessionario (sent. n. 12215/2008); precisando altresì che, ai fini della determinazione del valore dell'atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti - che l'art. 51, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, pone a base normale della tassazione - non si debbono detrarre dal prezzo indicato nel contratto le eventuali passività trasferite unitamente al cespite, poiché tale operazione è prevista dall'art. 51, comma quarto, del d.P.R. citato per la specifica ipotesi in cui l'Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene (ord. n. 22223/2011, con cui è stata cassata la decisione del giudice di merito che aveva determinato la base imponibile sottraendo al prezzo convenuto dalle parti nell'atto il credito accollato dall'acquirente e portato in diminuzione al fine di quantificare la somma da pagare in contanti).

In conclusione, il ricorso appare fondato e se ne propone l'accoglimento e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.>>

che le contribuenti si sono costituite con controricorso;

che la relazione è stata notificata alle parti;

che le contribuenti hanno depositato memoria;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che detti argomenti non risultano validamente criticati nella memoria delle contro ricorrenti, giacché tale memoria trascura il *dictum* della sentenza di questa Corte n. 12215/08 (alla cui stregua, ai fini della determinazione dell'imponibile ex art. 51 T.U.R., i debiti aziendali che l'acquirente si sia accollato vanno dedotti dal valore delle attività accertate dall'Ufficio ai sensi del quarto comma, ma non dal valore dichiarato su cui sia stata liquidata l'imposta ai sensi del primo comma) e travisa la portata della ordinanza di questa Corte n. 22223/11; quest'ultima, infatti, non si riferisce al caso in cui i debiti accollati all'acquirente siano estranei al ramo di azienda ceduto - come affermato a pag. 5 della memoria delle contro ricorrenti - ma

Ric. 2014 n. 01984 sez. MT - ud. 08-07-2015

-3-

proprio al caso dell'accollo all'acquirente di un debito aziendale (nella specie all'esame di quella sentenza si trattava di un debito aziendale di Euro 602.563,11 nei confronti del Mediocredito).

che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma l' 8 luglio 2015.

